



SETTORE GARE - UGS

Rep. Determine

10.4 - Chiarimenti

(SGa 18_166) Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e bar - tavola fredda presso le seguenti sedi: via Festa del Perdono 7, Milano; Polo Universitario LITA, via Fratelli Cervi 93, Segrate; via Santa Sofia 9, Milano

CIG 7630527E11

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 2

D1: Il disciplinare di gara riporta un fatturato presunto all'anno di € 1.067.429 complessivo per le tre sedi. Al fine della valutazione economica, si chiede di conoscere, sulla base dello storico in vostro possesso, il numero di utenti per ciascuna sede (suddivisi tra bar e mensa).

D2: A pag. 12 del Disciplinare di gara, punteggio a1), si legge che l'offerente dovrà indicare le qualifiche ed eventualmente le specializzazioni possedute degli addetti (...) e che verrà valutata la professionalità degli addetti. Il disciplinare prevede inoltre il riassorbimento del personale dell'attuale gestore. Sul punto, si precisa però che chi non è l'attuale gestore non è in grado di rappresentare le specializzazioni possedute degli addetti o di valutarne la professionalità. Si chiede cortesemente di confermare che tale allegazione e la vostra conseguente valutazione debba, per *par condicio*, intendersi limitata alle sole nuove figure professionali introdotte nell'organizzazione del lavoro dell'offerente.

Sempre con riferimento a tale criterio e sempre considerando che i nuovi offerenti non hanno cognizione delle specializzazioni possedute degli addetti o di valutarne la professionalità degli addetti attualmente impiegati, si chiede di chiarire quale sarà l'elemento premiante qualora l'offerente intenda organizzare il servizio solo con il personale attualmente impiegato.

D3: A pag. 12 del Disciplinare di gara, punteggio a1), si legge che nella valutazione verrà tenuta in considerazione anche la minore distanza intercorrente tra luogo di cottura e di consumo (espressa in km) per la consegna dei pasti presso Considerato che le sedi sono tre e che l'offerente potrebbe usare un solo centro cottura esterno e da lì veicolare, come si valuta il criterio dei Km che per definizione sarà diverso?

D4: All'art. 20 del Capitolato è chiarito che il contributo annuale è dato dal concedente a fronte degli investimenti che il concessionario si impegna ad effettuare (art. 31 del Capitolato). Quanto riportato si collega al criterio e) del disciplinare (pag. 14) dove si legge che viene premiato l'investimento del concessionario. Nell'offerta tecnica deve altresì essere indicato il valore dell'investimento. Si precisa, tuttavia, che il ribasso del contributo di 80.000 (che va a coprire per l'appunto l'investimento) è soggetto a 3 punti economici.

A questo riguardo, si chiede cortesemente come conciliare il fatto che nell'offerta tecnica viene chiesto di anticipare un dato economico che è, tra l'altro, oggetto di punteggio nell'offerta economica, con l'effetto di esporre l'offerente all'esclusione della gara o anche ad anticipare in capo alla commissione la conoscenza di quale potrebbe essere il punteggio economico di cui alla voce d).

R1: Il numero dei passaggi nel periodo luglio 2017 - giugno 2018, indicato all'art. 19.1 del Capitolato, è così ripartito:

- **Passaggi Festa del Perdono**

Mensa n. 125.869

Bar n. 100.784

- **Passaggi S. Sofia**

Mensa n. 41.705



Bar n. 10.968

Per il Polo Universitario LITA di Segrate non si dispone di un dato suddiviso tra bar e mensa, per cui si conferma il dato complessivo di n. 48.873 passaggi già indicato in Capitolato.

R2: Si precisa che il sottocriterio a1) prevede una valutazione complessiva dell'organizzazione del personale che il concorrente intende adottare con riferimento alle mense oggetto del presente appalto: a tal fine, si intende sottolineare che sarà valutata una pluralità di elementi, quali ad esempio numero di addetti per le diverse attività, ore di impiego e professionalità degli stessi in relazione alle esigenze del servizio. Per quanto riguarda il personale già attualmente impiegato, si è provveduto a fornire il numero delle unità impiegate in ciascuna struttura, le qualifiche e le ore settimanali di lavoro.

Si precisa inoltre che il piano di utilizzo del personale già attualmente impiegato è oggetto di specifica valutazione da parte del successivo criterio b).

R3: Si precisa che verrà tenuta in considerazione complessivamente, operando una media delle tre distanze dal centro di cottura, la distanza intercorrente tra luogo di cottura e consumo (espressa in km), segnalando che, delle tre sedi interessate, due di esse sono situate nella medesima area del centro di Milano (Via Festa del Perdono e Via Santa Sofia distano tra loro meno di 1 km) e che tra la suddetta area centrale (Festa del Perdono-Santa Sofia) e la terza sede coinvolta, il Polo Universitario LITA di Via F.lli Cervi, 93 - Segrate, intercorre una distanza inferiore ai 10 km.

R4: Si precisa che l'art. 20 del Capitolato prevede che l'Ateneo, in considerazione del fatto che i concorrenti dovranno offrire in sede di gara un proprio progetto funzionale limitatamente alle sedi di Via Festa del Perdono e Via Santa Sofia, illustrato nel successivo art. 31, e al fine di riequilibrare economicamente il contratto di concessione e garantire così all'Ateneo una pluralità di offerte, ha ritenuto opportuno prevedere - limitatamente al primo triennio - l'erogazione di un contributo spese annuo pari a €. 80.000,00.

Si precisa, nel medesimo art. 20, che tale contributo è da intendersi unico ed onnicomprensivo per tutti e tre i servizi mensa oggetto della procedura (e perciò anche per il servizio relativo al Polo LITA, non compreso nel progetto funzionale sopra indicato) e sarà soggetto a ribasso di gara. Tale ribasso sarà attributivo di 3 punti sui 30 complessivi del punteggio economico.

Si precisa che, pertanto, la corresponsione del contributo spese, fondata sulle ragioni sopra riportate, è comunque garantita a prescindere dall'entità dell'investimento del concorrente, non è direttamente e immediatamente volta alla copertura dello stesso e, perciò, non è dipendente dall'entità di tale investimento o collegata proporzionalmente alla stessa, come sembrerebbe prospettare il richiedente nella sua domanda.

Si ritiene pertanto che l'indicazione dell'entità dell'investimento economico che si intende effettuare per l'allestimento dei locali non sia idonea a rivelare elementi dell'offerta economica, nel rispetto del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica.

Milano, 10 ottobre 2018

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
IL CAPO SETTORE GARE
F.to Dott.ssa Fabrizia Morasso